

Tavagnacco, 13 aprile 2026

Oggetto: Informativa sulla sicurezza nel lavoro agile, le novità della Legge annuale sulle PMI

Circolare numero 011/2026

In breve

La Legge annuale sulle PMI (Legge 34-2026) – in vigore dallo scorso 7 aprile – ha introdotto delle sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro che violi l’obbligo di informativa sulla sicurezza nell’ambito del lavoro agile (cd. smart working).

Approfondimento

La Legge 81/2017, che ha introdotto nel nostro ordinamento il lavoro agile, aveva già previsto l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare annualmente al lavoratore (e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) un’informativa scritta nella quale fossero individuati i rischi generali e specifici connessi a tale modalità di prestazione dell’attività lavorativa.

La violazione di tale obbligo, tuttavia, non era sinora sanzionata.

La nuova norma (art. 11 della Legge 34/2026) colloca l’obbligo all’interno del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e lo assoggetta al relativo regime sanzionatorio; la violazione dell’obbligo informativo è oggi punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Lo specifico riferimento della norma ai rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali evidenzia la volontà del legislatore di sottolineare che nel lavoro agile il rischio prevalente è quello derivante dall’uso prolungato del videoterminale in postazioni non allestite dal datore. È questo quindi il profilo di rischio che deve necessariamente essere affrontato nell’informativa annuale al lavoratore, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per l’apparato muscolo-scheletrico nonché alle problematiche posturali e all’affaticamento fisico e mentale.

Attesa la specificità del lavoro agile, caratterizzato dall’assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro sugli ambienti nei quali la prestazione viene resa, la norma prevede peraltro *“l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”*.

Considerate le previsioni della nuova norma, si raccomanda alle aziende clienti che utilizzano il lavoro agile di confrontarsi con il proprio consulente per la sicurezza per la redazione dell’informativa in esame.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio